REGOLAMENTO (CEE) N. 955/81 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati della categoria di prodotti n. 92 (codice 0920), originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato ; che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione ;

considerando che, per i tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati, il massimale è fissato a 3,06 tonnellate ; che, alla data del 30 marzo 1981, le importazioni della Comunità di tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 3320/80 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi di Singapore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 12 aprile 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3320/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1981	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0920	92	ex 51.04		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili, o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) :
		ex 59.11 A III		Tessuti gommati diversi da quelli a maglia :
				A. Tessuti gommati non compresi nella sottovoce B :
				III. altri :
			51.04-03 ; 52	Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici
			59.11-15	

[1] GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione